



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

n. 234 Reg. deliberazioni

OGGETTO: istituzione del diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'ufficiale dello stato civile.

Il giorno **sedici** del mese di **dicembre 2014** ad ore **19.00** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Livio Mario Gecele**
2. **Bruno Nervo**
3. **Stefania Buffa**
4. **Eric Prati**

Sono assenti i Signori: **Tullio Gecele.**

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo.**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Livio Mario Gecele**, in qualità di **Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: istituzione del diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'ufficiale dello stato civile.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e di Ragioneria, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, come modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25;

premesso che nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 è stato pubblicato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 ("Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile") convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014;

preso atto che l'articolo 12 del citato decreto-legge prevede che i coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;

rilevato che all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui all'art. 12 precitato, è prevista la riscossione di un diritto fisso;

atteso che al riguardo alla tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è stata inserita apposita previsione, al punto 11 bis;

dato atto che tale diritto fisso non può essere determinato in misura superiore a quella fissata dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 per l'imposta di bollo per le pubblicazioni di matrimonio;

ritenuto di determinare l'importo del succitato diritto fisso nella misura pari all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;

visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25;
- lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 11.02.1994, successivamente modificato con deliberazione n. 58 del 28.12.1995;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 48 di data 20 dicembre 2000;
- il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo);
- la legge 8 giugno 1962, n. 604 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali);

dato atto che è stato acquisito il preventivo parere del responsabile dei Servizi Demografici per la regolarità tecnico - amministrativa, espresso in modo favorevole ex art. 81 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e del ragioniere per la regolarità contabile;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di determinare in misura pari all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio l'importo del diritto fisso, di cui al punto 11-*bis* della tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'ufficiale dello stato civile;
2. di dare atto che lo stesso verrà riscosso a partire dalla data di entrata in vigore dell'art. 12 del decreto legge n. 212 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162;
3. di dare atto altresì che le citate somme saranno introitate alle risorse di bilancio di competenza codice n. 3.01.0630.
4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, visto le nuove competenze in capo all'ufficiale dello stato civile;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Livio Mario Gecele

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione su Albo on line del sito www.comune.pievetesino.tn.it dal giorno 18.12.2014, n. 482 reg. Pubblicazioni, per **dieci** giorni consecutivi.

Pieve Tesino, lì 18.12.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva;

inviata ai Capigruppo consiliari in data 18.12.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo